

FORNITURA DI una piattaforma di estensione Vector Network Analyzer e analizzatore e sonde di campo a frequenza di onde millimetrica

**PROGETTO
RESTART
Codice PE0000001**

**PNRR Missione 4 “Istruzione e Ricerca”
COMPONENTE 2 –
Linea di Investimento 1.3
CUP E63C22002070006
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU**

CONDIZIONI ESECUTIVE DELLA FORNITURA

Il RUP
Ausilia Domenica Romano

Il Responsabile Scientifico
Prof. Palazzo

Sommario

1. Oggetto.....	3
2. Importo a base d'asta e procedura di affidamento	3
3. Caratteristiche tecniche (contenuto minimo della fornitura)	4
3.1. Descrizione dei servizi connessi richiesti	6
4. Adempimenti derivanti della normativa in materia di PNRR ai sensi del D.L. 77/2021 e dalle linee guida per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.	6
5. Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi	8
5.1. Requisiti di ordine generale	8
5.2. Requisiti di idoneità professionale	9
5.3. Requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria	9
5.4. Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale.....	10
5.5. Requisiti di esecuzione.....	10
6. Obblighi e oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario.	11
7. Subappalto.....	12
8. Termini di consegna, controlli qualitativi, verifica di conformità e attività connesse all'utilizzo della strumentazione	12
9. Sicurezza sul lavoro.....	13
10. Pagamento	14
11. Garanzia definitiva.....	15
12. Penali.....	16
13. Risoluzione del contratto e Recesso dal contratto	16
14. Divieto di cessione del contratto.....	16
15. Foro Competente.....	16
16. Norme di Rinvio.....	17
17. Trattamento Dati Personali	17

1. Oggetto

La presente procedura è finalizzata all'acquisto di:

- una piattaforma di estensione Vector Network Analyzer operante nella banda 60-90 GHz compatibile con VNA 10 MHz-40 GHz R&S ZVA40 per la misura dei parametri di scattering di antenne e componenti a microonde, comprensivo di kit di calibrazione, transizioni-guida cavo per il collegamento di device under test (DUT), coppia di antenne horn calibrate WR12 con guadagno pari ad almeno 25dBi, cavi coassiali operanti nella banda di interesse
- di un analizzatore e sonde di campo elettromagnetico a frequenze di onde millimetriche fino ad almeno 60 GHz per la misura di interferenze ambientali in scenari di sensing and communications da impiegare nello sviluppo delle attività di ricerca nell'ambito del progetto RESTART – Missione 4 – Componente 2 investimento 1.3 - CUP E63C22002070006.

L'acquisto è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, gravante sui fondi del PNRR. Si applicano, pertanto, le disposizioni previste dall'art. 47 del Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito con legge n. 108 del 29.07.2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis) in ordine alle pari opportunità e all'inclusione lavorativa, nonché il principio del DNSH, (con cui si attesti che gli interventi previsti nel PNRR non arrechino alcun danno significativo all'ambiente - Circolare MEF n. 22/2024).

Nella successiva fase di affidamento l'operatore economico si impegna a rilasciare, dietro semplice richiesta, la documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche e dei principi trasversali PNRR, l'autodichiarazione del titolare effettivo dell'impresa e l'assenza di conflitto di interessi del titolare dell'impresa e degli eventuali procuratori.

2. Importo a base d'asta e procedura di affidamento

L'importo posto a base d'asta è pari a 137000,00 € oltre IVA – CPV 38340000-0.

Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenti, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. Si procederà mediante affidamento diretto, tramite piattaforma MEPA, art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, previa indagine di mercato pubblicata sul sito di Ateneo per l'individuazione degli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare.

3. Caratteristiche tecniche (contenuto minimo della fornitura)

Le strumentazioni oggetto della fornitura devono essere complete di tutte le quantità e caratteristiche tecniche riportate. La fornitura dovrà essere conforme ai modelli tipo richiesti, i quali dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

<p>Piattaforma di estensione Vector Network Analyzer operante nella banda 60-90 GHz compatibile con VNA 10 MHz-40 GHz R&S ZVA40 per la misura dei parametri di scattering di antenne e componenti a microonde, comprensivo di kit di per il collegamento di device under test (DUT), coppia di antenne horn calibrate WR12 con guadagno pari ad almeno 25dBi, cavi coassiali operanti nella banda di interesse.</p>	
<p>Piattaforma di estensione VNA</p>	<p>n.1 Signal generator base unit type SMA100B o equivalente con le seguenti caratteristiche tecniche minime principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Frequency range: 8 kHz to 3, 6, 12.75, 20, 31.8, 40, 50 and 67 GHz · SSB phase noise of -132 dBc (typ.) at 10 GHz and 10 kHz offset · Maximum output power more than 30 dBm <p>n.1 Height unit 2 HU type SMAB-B92 o equivalente con le seguenti caratteristiche tecniche minime principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Chassis 2 HU high with keyboard and 5" touch display <p>n. 1 Frequency range: 8 kHz to 20 GHz type SMAB-B120 o equivalente con le seguenti caratteristiche tecniche minime principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> · RF frequency module from 8 kHz up to 20GHz · Resolution: 0.001 Hz · Frequency accuracy: $< 1 \times 10^{-8}$ <p>n.1 High output power 12.75/20 GHz type SMAB-K33 o equivalente con le seguenti caratteristiche tecniche minime principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> · High power option with following performances: <ul style="list-style-type: none"> 8 kHz $< f \leq$ 20 kHz: -90 dBm to +8 dBm 20 kHz $< f \leq$ 100 kHz: -90 dBm to +13 dBm 100 kHz $< f \leq$ 1 MHz: -127 dBm to +13 dBm 1 MHz $< f \leq$ 6 GHz: -127 dBm to +23 dBm 6 GHz $< f \leq$ 20 GHz: -120 dBm to +20 dBm <p>n.1 Remote control GPIB/USB type SMAB-B86 o equivalente con le seguenti caratteristiche tecniche minime principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Remote controller with GPIB and USB interfaces: IEC 60625 (GPIB IEEE-488.2), USB 2.0 (according to VISA USB-TMC), serial (RS-232)

n.2 Frequency Converter WR12, 60GHz to 90GHz 2 type ZVA-Z90 o equivalente con le seguenti caratteristiche tecniche minime principali:

- Frequency converters between 60-90 GHz
- Dynamic range: 115 dB
- Output power +10 dBm

n.1 Calibration kit WR12, 60GHz to 90GHz, with Sliding Match 1 type ZV-WR12 o equivalente con le seguenti caratteristiche tecniche minime principali:

- Frequency range between 60-90 GHz
- Waveguide: WR12
- Return loss of fixed match > 35 dB
- Return loss of sliding match > 35 dB

n.5 RF Cable 50 Ohm; 3.5mm(f)-3.5mm(m); DC to 26.5GHz, flexible, phase stable type ZV-Z193 o equivalente con le seguenti caratteristiche tecniche minime principali:

- Frequency range: 0 Hz to 26.5 GHz
- Connector: 3.5mm(f)-3.5mm(m)
- Length: 610mm
- Minimum bend radius: 26 mm
- Transmission loss: 1.22 dB

n.1 2-way Wilkinson power divider 4GHz to 27GHz type ZV-Z1227 o equivalente con le seguenti caratteristiche tecniche minime principali:

- 2-way Wilkinson power divider 4GHz to 27GHz

n. 2 Adapter SMA m/m angle, 0Hz to 18GHz type ZV-Z1118 o equivalente con le seguenti caratteristiche tecniche minime principali:

- Adapter SMA m/m angle, 0Hz to 18GHz

n.1 Control of frequency converters (type for ZVA with $f > 20$ GHz, ZVT20, includes ZVA-K4) (software license)

Firmware option of ZVA vector network analyzer to control the external converters and measurements on frequency-converting DUTs: conversion gain, harmonics, hot S22 and intermodulation measurements on mixers and amplifiers

Analizzatore e sonde di campo a frequenza di onde millimetrica fino ad almeno 60 GHz per la misura di interferenze ambientali in scenari di sensing and communications

<p>Misuratore di campo elettromagnetico ad alta frequenza</p>	<p>n. 1 Analizzatore di campi elettromagnetici operante dalla DC fino ad almeno 60GHz (o con estremo superiore dell'intervallo di frequenza più elevato) conforme D.Lgs. 159 e 2013/35/CE, dotato di display grafico a colori touchscreen.</p> <p>n. 1 Sonda per la misura del campo B ed E nella gamma di frequenza 1Hz-1MHz (o intervallo di frequenza più ampio comprendente gli estremi indicati) e del campo B statico (DC) con taratura ISO, N.1 sonda per la misura del campo elettrico E nella gamma di frequenza 1MHz-60GHz (o intervallo di frequenza più ampio comprendenti gli estremi indicati) con taratura ISO.</p> <p>n. 1 Valigia rigida, n. 1 treppiede in legno regolabile in altezza con borsa per trasporto.</p>
---	---

L'offerta dovrà contenere il prezzo unitario, il costo totale delle unità quotate, il totale complessivo di tutti i prodotti.

3.1. Descrizione dei servizi connessi richiesti

Il soggetto aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare beni e apparecchiature nuove di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e deve offrire l'attrezzatura nella sua versione più avanzata senza maggiori oneri.

Il fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura pronta all'uso, assicurando il corretto funzionamento dell'intera configurazione.

Le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

Il fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia, ponendo in essere qualunque attività che si renda necessaria per la risoluzione dei malfunzionamenti dell'apparecchiatura e al ripristino dell'operatività per difetti di fabbrica.

4. Adempimenti derivanti della normativa in materia di PNRR ai sensi del D.L. 77/2021 e dalle linee guida per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.

L'operatore economico che occupa più di 50 dipendenti è soggetto, a pena di esclusione, all'obbligo di produzione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, di copia dell'ultimo del rapporto sulla situazione del personale secondo le modalità stabilite dall'art. 47 co. 2 del D.L. 77/2021.

L'operatore economico che occupa un numero pari o maggiore di 15 dipendenti e non superiore a 50, è tenuto entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dall'art. 47, co.3.

L'operatore economico con più di 15 dipendenti è tenuto altresì a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali (cfr. art 47, co. 3bis del D.L. 77/2021).

L'inadempimento dell'operatore economico agli obblighi di cui ai soprariportati co. 3, 3-bis ovvero al co. 4, comporterà l'applicazione delle penali nella misura stabilita dall' art. 11 del presente capitolato. (cfr. art 47, co. 6 del D.L. 77/2021).

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati in ambito PNRR e PNC.

Inoltre, in ragione dell'oggetto del presente affidamento, trattandosi di una mera fornitura con installazione con limitato impiego di manodopera, si è ritenuto di non prevedere - tra i requisiti necessari alla presentazione dell'offerta - i criteri di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 modificato dalla L. 108/2021 di conversione, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e donne. Nello specifico, non essendo necessaria per l'esecuzione della fornitura di cui in epigrafe l'acquisizione di ulteriore personale dedicato, si è ritenuto - conformemente a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 47 del suddetto D.L. - di non richiedere all'operatore economico l'impegno ad assicurare quote minime di occupazione giovanile e femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali.

L'operatore Economico dovrà garantire il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (di seguito, anche «DNSH»), ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. A tal fine, l'operatore Economico è tenuto, in ogni caso, a presentare una dichiarazione sostitutiva circa il rispetto del principio DNSH di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852.

Nella circolare del 14 maggio 2024 n. 22 del MEF, sono reperibili le linee guida per la compilazione della suddetta relazione e le schede tecniche predisposte per ciascuna linea di investimento.

5. Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs 36/2023. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs 36/2023.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla procedura medesima in altre forme di raggruppamento o consorzio.

5.1. Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti nei cui confronti sussiste una o più cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono esclusi dalla procedura di acquisto gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023.

Costituisce causa di esclusione dall'affidamento la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Nel caso di R.T.I. i requisiti di cui all'articolo sopra citato devono essere posseduti in proprio da ciascuna operatore economico partecipante.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.2. Requisiti di idoneità professionale

I soggetti concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi in sede di gara:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del d.lgs. 36/2023 e all'allegato XI direttiva 2014/24/UE.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o G.E.I.E.

5.3. Requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria

I soggetti concorrenti devono possedere un fatturato globale complessivo, maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della manifestazione, almeno pari al valore posto a base d'asta del singolo lotto per cui si partecipa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

5.4. Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale

I soggetti concorrenti devono dimostrare l'avvenuta esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di forniture di tipologia analoga a quella in oggetto, per un importo minimo complessivo pari almeno all'importo posto a base d'asta.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui agli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- attestazioni rilasciate dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Nell'ipotesi di R.T.I. il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e la restante misura cumulativamente dalle mandanti.

5.5. Requisiti di esecuzione

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

6. Obblighi e oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario i seguenti oneri e obblighi:

- l'adozione nella esecuzione delle prestazioni dei procedimenti e di tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni della S.A. e di terzi e specialmente di infortuni alle persone addette al servizio ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Ogni responsabilità, in caso di infortuni o per danni nell'esecuzione della fornitura o del servizio o per fatto dei suoi incaricati, ricadrà, pertanto, sull'operatore economico aggiudicatario restandone sollevata la S.A.;
- l'applicazione nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali applicabili, alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico aggiudicatario per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. È facoltà della S.A. richiedere, in qualsiasi momento, all'operatore economico aggiudicatario di comprovare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nel Servizio. Qualora l'operatore economico non risulti in regola con i suddetti obblighi, l'Amministrazione provvederà ad applicare una ritenuta fino al 20% dell'importo del corrispettivo dovuto. La ritenuta sarà svincolata soltanto previa esibizione da parte dell'operatore economico aggiudicatario della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, senza che l'Impresa stessa possa

vantare alcuna pretesa per il mancato o ritardato pagamento.

- l'applicazione, trattandosi di acquisti gravanti su fondi del PNRR, delle disposizioni previste dall'art. 47 del Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito con legge n. 108 del 29.07.2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis) in ordine alle pari opportunità e all'inclusione lavorativa, nonché il principio del DNSH, cioè una relazione in cui si attesti che gli interventi previsti nel PNRR non arrechino alcun danno significativo all'ambiente (Circolare MEF n. 22/2024).
- il ripristino a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l'esecuzione della fornitura o del servizio, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio dal referente della S.A.;
- l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a sollevare la S.A. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'Impresa ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile e così come si obbliga a manlevare la S.A. da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato;
- Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi offerti dall'operatore economico aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta;
- Il suddetto elenco degli obblighi ed oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario, non è esaustivo; pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario.

7. Subappalto

È possibile il ricorso al subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando il divieto di cessione del contratto.

8. Termini di consegna, controlli qualitativi, verifica di conformità e attività connesse all'utilizzo della strumentazione

La consegna, l'installazione ed il collaudo della strumentazione dovranno avvenire entro il termine di **90 giorni** solari dalla stipula del contratto al fine di assicurare il rispetto dei termini fissati nel cronoprogramma del progetto nonché il raggiungimento di eventuali milestone e target associati al progetto stesso, presso il laboratorio "Lab. Medio LM04 (Lab. Medio Camera Anecoica)" del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica ed informatica al Polo tecnologico, Università degli Studi di Catania, Via Santa Sofia n. 102, 95125 Catania, Italia.

La consegna e le relative modalità, dovranno essere concordate con il RUP, Ausilia Romano (ausilia.romano@unict.it) o con il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), a carico dell'operatore economico.

La consegna dovrà essere effettuata presso il laboratorio indicato, con l'eventuale utilizzo di attrezzature, mezzi e manodopera a carico dell'operatore economico.

È inoltre onere dell'operatore economico. l'installazione della strumentazione presso il laboratorio indicato dalla S.A., in presenza del DEC. In fase di installazione e collaudo verrà verificata la rispondenza della fornitura con quanto dichiarato dal fornitore in sede di offerta e con quanto previsto come requisito minimo inderogabile.

Contestualmente alla consegna del bene, dovrà essere consegnata, tutta la documentazione a corredo (manuale d'uso e manutenzione, certificati, etc.), nonché copia dei software di gestione della strumentazione, ove previsto.

Successivamente all'installazione, l'operatore economico dovrà effettuare il primo avviamento della strumentazione e, sempre in presenza del DEC, condurre tutte le verifiche necessarie per testare le performance previste come requisito minimo inderogabile, nonché tutte le funzionalità della strumentazione negli intervalli di misura e/o di funzionamento previsti e quant'altro riportato nel manuale di uso e manutenzione della strumentazione.

Al termine dei suddetti test, l'operatore economico dovrà fornire al personale scientifico le opportune indicazioni operative per l'utilizzo della strumentazione e degli applicativi software dedicati.

A conclusione con esito positivo delle suddette verifiche, la S.A., nella persona del DEC, redigerà apposita attestazione di verifica della conformità, che dovrà essere sottoscritto dal delegato dell'operatore economico. e dal personale della S.A. sopra menzionato.

Nel caso in cui le verifiche di funzionalità diano risultati non soddisfacenti, l'operatore economico dovrà provvedere a risolvere tempestivamente gli eventuali inconvenienti in modo tale da consentire il completo superamento delle verifiche entro i successivi 15 giorni. Nell'ipotesi di inadempienza della fornitura tale da non consentire un esito positivo della conformità entro 30 giorni dalla prima verifica, la S.A potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. applicando una penale pari al 10% del valore della fornitura.

9. Sicurezza sul lavoro

L'operatore economico. avrà l'obbligo e la responsabilità di attenersi, e di fare attenere il proprio personale, alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro ai sensi del D. lgs 81/08.

L'operatore economico si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare dal proprio personale le norme attualmente in vigore presso l'amministrazione.

L'operatore economico dovrà altresì:

- impartire al proprio personale impiegato nella fornitura un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente avviso, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'operatore economico non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'operatore economico. Non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza interferente, in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi propri dell'attività dell'operatore economico.

10. Pagamento

Il pagamento del corrispettivo come sopra individuato è subordinato all'esito positivo del procedimento di verifica e collaudo, dei tempi e dei costi rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, a seguito di esplicita comunicazione del DEC al RUP.

Il suddetto pagamento finale, sarà effettuato in unica soluzione, a seguito della consegna e della verifica di conformità del RUP e/o del DEC.

L'operatore economico dovrà emettere fattura elettronica obbligatoriamente redatta in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto Ministeriale 03.04.2013 n. 55); la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal Sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

- Intestazione: Università degli Studi di Catania – Piazza Università n. 2 – codice fiscale: 02772010878, 95131 Catania, email: protocollo@unict.it – PEC: protocollo@pec.unict.it “Codice Univoco Ufficio”: UFYX1G (da inserire nell'elemento codice destinatario) – Riferimento Amministrazione: Area della Centrale Unica di Committenza.

È obbligatorio riportare **nell'apposito campo "Dati del contratto" della Fattura Elettronica** il CIG e il CUP

11. Garanzia definitiva

In conformità all'art 117 del D. Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto, l'operatore economico costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva". A tal fine dovrà essere presentata la quietanza del deposito cauzionale pari al 5% dell'importo contrattuale, prestata ai sensi dall'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 e da costituirsi in una delle seguenti modalità:

- in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento da effettuarsi sul conto corrente, intestato a Università degli Studi di Catania, IBAN IT86W0623016903000015598402 presso l'Istituto Cassiere dell'Università — Credit Agricolé (in tale caso si prega di indicare nella nota con cui si trasmette quanto richiesto anche il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione appaltante dovrà restituire la cauzione versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima);
- sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia, qualora prestata con fideiussione bancaria, con polizza assicurativa o con fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia del soggetto garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'impegno ad effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione richieda l'incameramento della cauzione, il versamento del deposito in contanti o in titoli a favore dell'Università entro 15 giorni da tale richiesta e deve coprire l'intera durata contrattuale.

La garanzia definitiva dovrà riportare quale causale la dicitura relativa all'oggetto contrattuale con indicazione del CIG.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi

alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 D. Lgs. N. 36/2023.

La cauzione rimarrà vincolata in favore dell'Università per tutta la durata dell'affidamento e sarà svincolata a fine rapporto, previa verifica di conformità della fornitura da parte del RUP/DEC.

12. Penali

Per ogni singolo giorno di ritardo oltre il tempo minimo previsto per la consegna della fornitura, e per le eventuali le violazioni degli obblighi di cui ai commi 3, 3bis e 4 del D.L. 77/2021 l'Amministrazione applicherà una penale per ritardo. In considerazione degli obiettivi legati al PNRR che hanno determinato l'acquisto della fornitura in oggetto, verrà applicata una penale pari al 1 per mille (0,1%) dell'ammontare netto contrattuale, fino all'importo massimo del 20% dell'importo contrattuale complessivo, il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante.

È fatto obbligo all'operatore economico di effettuare la consegna nei tempi e nei modi previsti e/o concordati con il referente della stazione appaltante

Nel caso di grave ritardo, in riferimento agli obiettivi legati al PNRR, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 122, comma 3 e 4 del D. Lgs 36/2023.

13. Risoluzione del contratto e Recesso dal contratto

La risoluzione ed il recesso del contratto sono disciplinati dagli artt. 122 e 123 del Codice degli Appalti.

14. Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto assoluto di cedere a terzi l'appalto.

Qualsiasi cessione dell'appalto è nulla nei confronti del Concedente e comporta l'immediata revoca dell'appalto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante.

15. Foro Competente

Per eventuali controversie, viene eletto, in via esclusiva, competente il Foro di Catania. La competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie viene esclusa.

Le Parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale disputa, prima di adire le vie legali.

16. Norme di Rinvio

Quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara sarà disciplinato dal codice civile, dal D. Lgs. 36/2023 e dalla normativa vigente in materia.

17. Trattamento Dati Personali

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

L'operatore economico avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'operatore economico si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'operatore economico sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.